

LA REDAZIONE DEI BILANCI D'ESERCIZIO DEVE EVIDENZIARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE

Lo stop sui bonus edilizi da inserire in nota integrativa

Il blocco dei crediti edilizi finirà presto in nota integrativa. Avvicinandosi la redazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2022, tutte le società che hanno crediti verso l'erario, derivanti dalle agevolazioni edilizie e che non riescono a cederli a terzi, dovranno dare contezza della situazione e fare opportune riflessioni sulla continuità aziendale.

Si tratta di aspetti che in certe situazioni, tipiche quelle delle imprese edili che hanno operato con lo sconto in fattura, potrebbero assumere connotati drammatici evidenziando situazioni al limite del default o di perdita già conclamata della continuità aziendale.

Se non arriveranno entro i prossimi giorni delle concrete aperture da parte del sistema creditizio, l'unico in grado di potersi accollare lo smaltimento della mole di crediti fermi nei cassetti delle imprese, la stagione dei bilanci 2022 potrebbe costituire l'anticamera per l'apertura di migliaia di procedure di crisi d'impresa.

Il blocco delle cessioni in oggetto è fenomeno di competenza dell'anno 2022. Risalgono infatti alla primavera scorsa i primi segnali di recesso dai contratti di cessione da parte del-

le banche che sono poi sfociate, di lì a poco, in un vero e proprio blocco totale salvo rarissime eccezioni. Blocco dal quale, a tutt'oggi, non si è ancora trovata una concreta risposta.

Ciò premesso, vediamo come dovranno essere trattati tali crediti incagliati nel bilancio al 31 dicembre 2022 e quali considerazioni potranno essere compiute circa l'entità degli stessi.

Stando al documento OIC del 3 agosto 2021, trattasi nello specifico di crediti disciplinati nel paragrafo 86 dell'OIC 25 che prevede appunto che la valutazione dei crediti tributari (voce CII5-bis "crediti tributari"), debba essere effettuata sulla base delle disposizioni in tema di valutazione dei crediti previste dall'OIC 15.

Nel caso del credito che il fornitore che ha operato con lo sconto in fattura derivi dal superbonus, l'OIC indica anche il corretto trattamento in bilancio della differenza positiva fra i lavori effettuati e il maggior credito ricevuto sul cassetto fiscale pari al 10% (provento finanziario).

Non essendoci stato lo smobilizzo di tali crediti alla data della chiusura del bilancio, le imprese dovranno

anche suddividere la parte corrente dei crediti stessi, recuperabile entro i successivi 12 mesi (nel 2024) da quella con scadenza oltre tale periodo temporale.

Al di là di questi aspetti tecnici di corretta contabilizzazione, differenti a seconda che l'impresa adotti o meno il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, quello che preme qui rilevare è l'entità che potrebbero assumere tali crediti rispetto agli altri valori aziendali alla data di chiusura del bilancio.

Oltre a tale peso specifico, che nei casi più gravi potrebbe rappresentare una percentuale molto elevata rispetto ai ricavi complessivi dell'esercizio, gli amministratori dovranno dare conto ai loro stakeholder degli effetti che il blocco nello smobilizzo di tali crediti può avere, o ha già avuto, sull'intera gestione finanziaria aziendale.

Si tratta di informazioni che, nelle realtà societarie più strutturate, dovranno essere illustrate dagli amministratori nella relazione sulla gestione, mentre in tutte le altre situazioni sarà la nota integrativa a recepire tali elementi.

Realtà più strutturate che dovranno

anche sottoporsi al giudizio dei revisori e del collegio sindacale in ordine alle conseguenze del blocco di tali partite e del conseguente rischio.

Una possibile mitigazione degli effetti del blocco delle cessioni dei crediti potrebbe essere costituita da apporti di liquidità da parte dei soci o dal ricorso al finanziamento bancario.

In questo senso il ricorso ai finanziamenti bancari assistiti dalla SA-CE a favore delle imprese edili, contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che hanno realizzato gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n.34/2020, valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, potrebbe costituire un importante elemento da evidenziare in bilancio, anche se realizzato dopo la chiusura dello stesso. In assenza di azioni di questo tipo, l'incertezza che continua a regnare sovrana circa la sorte dell'enorme massa di crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese edili costringerà molte di esse, proprio in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2022, ad alzare le mani in segno di resa.

Andrea Bonghi

© Riproduzione riservata

